



DETERMINAZIONE
Numero 34 del 13/09/2024

OGGETTO: Affidamento annuale del Servizio di medicina del lavoro (CIG B307D236A1). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36 del 2023

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che l'art. 3 dell'Allegato I.1. stabilisce che l'affidamento diretto consiste nell'*“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo **interpello** di più operatori economici, la scelta è operata **discrezionalmente** dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”*;

Vista la Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice nel quale è affermato che *“«Sul piano della definizione delle procedure e degli strumenti (articolo 3), si segnala l'**innovativa definizione dedicata all'affidamento diretto**, che chiarisce che non si tratta di una procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici, il che, nell'ottica di scongiurare il rischio della “burocrazia difensiva”, segna anche il definitivo superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che, in caso di affidamento diretto “**comparativo**”, ha ritenuto applicabile l'**art. 353-bis c.p**”*

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzazione e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;

Richiamato il D.lgs 81 del 2008 in merito alla disciplina della sorveglianza sanitaria;

Attesa la necessità di avvalersi del servizio di medicina del lavoro;



Dato atto che tale servizio era stato affidato con determinazione del Direttore Generale n.24 del 28.06.2023 a Ati Sicurezza srl ed è scaduto il 31.07.2024;

Dato atto che con comunicazione del 30.08.2024 l'Ente ha provveduto a NON esercitare l'opzione di prosecuzione biennale del suddetto servizio, in considerazione delle modifiche contrattuali comunicate;

Dato atto che l'Ente ha richiesto un preventivo per l'affidamento del servizio indicato in oggetto a Sicurezza e Formazione srl;

Dato atto che il preventivo si pone in linea con le esigenze della società (**doc. a**);

Dato altresì atto che il prezzo offerto risulta congruo;

Dato atto che l'unico dipendente dell'Ente è in distacco presso il Ministero di Giustizia fino al 31.12.2024;

Dato che, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.lgs 36 del 2023 *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di*



partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Considerato che il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2024 prevede quanto segue: *“l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP [...] sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”;*

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

Visto il D.lgs 81 del 2008;

Vista la Legge 241 del 1990;

DETERMINA

di affidare alla società Sicurezza e Formazione srl il servizio di sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dal D.lgs n.81 del 2008, nonché secondo quanto previsto nel preventivo acquisito dalla Società;

di stabilire il valore annuale dell’affidamento nella misura di € 150,00, oltre IVA per l’incarico di medico competente, e di € 90,00 per sopralluogo annuale presso l’unità operativa, oltre al costo delle visite periodiche come riportate nel preventivo;

di stabilire che il presente affidamento avrà durata annuale, dal 15/09/2024, fino al 14/09/2025, con opzione di prosecuzione biennale, fermo restando la possibilità di sospensione del servizio in caso di passaggio definitivo al Ministero dell’unico dipendente attualmente in distacco;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;



Automobile Club Sondrio

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della società, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del collegamento ipertestuale al dettaglio dell'appalto non appena disponibile sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

IL DIRETTORE
F.to Roberto Conforti

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- a) preventivo;
- b) dichiarazione sostitutiva.